

## *Parte II*

### *La Tratta di esseri umani*

*Salvatore Orlando*

SOMMARIO: 1. Evoluzione normativa interna e disciplina internazionale. – 2. Bene giuridico tutelato. – 3. Soggetto passivo. – 4. Soggetto attivo. – 5. Le fattispecie incriminatrici. – 6. Profili sanzionatori.

#### *1. Evoluzione normativa interna e disciplina internazionale*

In Germania, il reato di tratta di esseri umani si inserisce in un complesso quadro repressivo, sensibile tanto alle indicazioni internazionali di adeguamento ed armonizzazione in materia, quanto alle sopravvenute esigenze di tutela che si sono avvertite negli ultimi anni.

Il Codice Penale Tedesco (*Strafgesetzbuch*, da ora StGB) ha l'impostazione sistematica generale dei codici penali europei continentali: ad una parte sui principi e gli istituti generali, segue una parte speciale suddivisa in ragione del bene giuridico che le singole fattispecie incriminatrici intendono tutelare.

Da questo angolo visuale, il reato di tratta di esseri umani (*Menschenhandel*) trova oggi una propria autonoma

sistemazione codicistica nel par. 232 StGB ed è inserito tra i reati “contro la libertà personale” (*Straftaten gegen die persönliche Freiheit*) che si trovano all’interno del Titolo 18 StGB (18. Abschnitt, parr. 232-242 StGB): quindi, per un suo corretto inquadramento giuridico, il reato di tratta – risultato di un travagliato percorso di riforme in materia culminato con l’introduzione *ex novo* nel 2005 e poi modificata nel 2016, su cui *infra*, di una incriminazione *ad hoc* - non può essere isolato dall’intero quadro normativo di riferimento.

I delitti puniti nel Titolo 18 del StGB non hanno mai subito alcuna modifica significativa e/o sostanziale fin dal codice penale del 1871<sup>30</sup>, con particolare riferimento ai parr. 234, 235 e 239<sup>31</sup>. Al contrario, la sorte del delitto di tratta di essere umani ha subito numerosi interventi correttivi ed integrativi.

Infatti, si segnala che la Legge dell’11.02.2005<sup>32</sup> ha introdotto ben tre fattispecie criminose ai paragrafi 232, 233, 233a il cui disposto originario era stato abrogato dall’art. 1 della Legge n. 38 del 01.04.1998. Le tre fattispecie criminose introdotte con la novella del 2005 erano in parte già punite dai paragrafi 180b e 181 StGB, all’interno del Titolo 13 sui reati “contro l’autodeterminazione sessuale (13. Abschnitt, *Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung*)<sup>33</sup>, i quali sono

<sup>30</sup> Si veda, sul punto, SCHRÖDER, *Die Revolution des Sexualstrafrechts 1992-1998*, in *JZ*, 1999, 827 s.

<sup>31</sup> Su tutti, per una panoramica, intanto, JOECKS-JÄGER, *Strafgesetzbuch: StGB, Studienkommentar*, 12. Ed., C.H. Beck, 2018, § 232.

<sup>32</sup> Entrata in vigore il 19.02.2005: sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica federale tedesca, BGBl. I, S. 239. Sul punto, si v. RENZIKOWSKI, *Die Reform der traftatbestände gegen den Menschenhandel*, in *JZ*, 18/2005, 879 s.; SCHRÖDER, *Das 37. Strafrechtsänderungsgesetz: Neue Vorschriften zur Bekämpfung des “Menschenhandels”*, in *NJW*, 2005, 1393 s.

<sup>33</sup> Questi ultimi erano stati introdotti con la legge del 23.11.1973, che era rubricato tuttavia *Förderung der Prostitution* (§§ 180 a s.; su BGBl. 1973 I,

stati contestualmente abrogati<sup>34</sup>. Da questo punto di vista, anche la giurisprudenza tedesca ha affermato che la *variante* della tratta di esseri umani con finalità di sfruttamento della prostituzione altro non è che la riproposizione del delitto di favoreggiamento della prostituzione, punito dal par. 180a *StGB*, rubricato *Ausbeutung der Prostitution* (“Sfruttamento della prostituzione”), con cui sussiste dunque un rapporto di specialità e, in forza del quale, prevale la *lex specialis* di cui al par. 180 a *StGB*<sup>35</sup>.

La ragione dell'intervento legislativo è da rintracciare negli strumenti internazionali di contrasto alla tratta di esseri umani che imponevano di rafforzare ed armonizzare gli strumenti repressivi. In particolare, la Germania ha sottoscritto il Protocollo addizionale alla Convenzione di Palermo del 2000 sulla repressione della tratta di persone<sup>36</sup>. Inoltre, la Germania

1725). In seguito, con la legge 14.07.1992 fu allargato l'ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice e rubricato *Menschenhandel*, ossia tratta di esseri umani.

<sup>34</sup> Sulla evoluzione legislativa un testo di particolare interesse, anche se non più molto attuale, è HOFMANN, *Menschenhandel*, Frankfurt am M., 2002, p. 304 s.

<sup>35</sup> Così, BGH, 01.10.2009 – 4 StR 384/09, in *NStZ-RR*, 78. Il par. 180a *StGB* punisce con la reclusione fino a tre anni o con una multa che “(1) Chiunque dirige o gestisce professionalmente un'impresa in cui le persone praticano la prostituzione ed in cui sono alle sue dipendenze a titolo personale o economico. (2) Allo stesso modo, è punito chi 1. concede a una persona di età inferiore ai diciotto anni un alloggio, un alloggio o una residenza a scopo di prostituzione, oppure 2. qualsiasi altra persona alla quale concede un alloggio, incoraggia o sfrutta a scopo di prostituzione”.

<sup>36</sup> Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, che è stato ratificato in Germania e pubblicato sul BGBl. II 2005, s. 995.

ha dovuto adeguarsi alla Decisione quadro del Consiglio del 2002/629/CE<sup>37</sup>.

Da ultimo, il legislatore tedesco è ulteriormente intervenuto con la Legge del 11.10.2016, che ha interamente riformulato il paragrafo § 232 StGB<sup>38</sup>. Quest'ultima novella rappresenta l'adeguamento nazionale alla Direttiva del Parlamento Europeo del 5 aprile 2011 per la prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la tutela delle vittime, n. 2011/36/EU<sup>39</sup>.

Il progetto di legge del *Bundesregierung* – ossia, il Governo federale – prevedeva soltanto una modifica del comma 3 del § 232 StGB<sup>40</sup>. Tuttavia, la Commissione parlamentare competente (*Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz*) ha raccomandato un più ampio intervento integrativo ed una ampia riformulazione del § 232 s. StGB.<sup>41</sup>

La nuova fattispecie incriminatrice ricalca dunque pedissequamente lo strumento di armonizzazione europea.

<sup>37</sup> Decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani. Su cui, SCHROEDER, in *NJW* 2005, 1393; RENZIKOWSKI, in *JZ*, 2005, 879. Si veda altresì, la Relazione del Parlamento federale tedesco (*Bundestag*), BT-Drs. 15/3045. Sul punto, ampiamente altresì HENNING STEEN, *Einschränkungen der neuen Strafnormen gegen Menschenhandel (§ 232ff- StGB)*, in *STV*, 2007, 665-668.

<sup>38</sup> Si tratta della *Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Menschenhandels und zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes sowie des Achten Buches Sozialgesetzbuch*, 11 ottobre 2016, BGBl. I 2016, S. 2226.

<sup>39</sup> Si veda anche BÜRGER, *Die Neuregelung des Menschenhandels. Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben und Schaffung eines stimmigen Gesamtkonzept?*, in *ZIS*, 3/2017, 171-172. Altresì, DÖLLING, *Gesamtes Strafrecht, Handkommentar*, Nomos, Baden-Baden, 4. Ed., 2017, § 232.

<sup>40</sup> Nella Relazione al progetto di legge, BT-Druck. 18/4613.

<sup>41</sup> Nella Relazione finale della Commissione, BT-Drucks. 18/9095.

Tuttavia, un elemento di differenziazione è da individuare nella mancata specificazione della non punibilità della vittima per i reati da lui commessi (Art. 8 della citata Direttiva).

## 2. *Bene giuridico tutelato*

Il bene tutelato dalla fattispecie incriminatrice è la libertà personale nelle sue diverse declinazioni: diritto all'autodeterminazione, libertà di movimento, libertà di scelta non condizionata.

Tuttavia, il bene giuridico della libertà personale non è tutelato soltanto all'interno dei delitti di cui al Titolo 18 *StGB*, ma anche in altre fattispecie criminose codicistiche, come ad esempio nei delitti contro l'autodeterminazione sessuale (paragrafi 174 ss. *StGB*) o nei delitti di rapina ed estorsione (paragrafi 249 ss. *StGB*)<sup>42</sup>. Tuttavia, si evidenzia che nel titolo in oggetto il bene della libertà personale assume una tutela, se non esclusiva, quantomeno privilegiata<sup>43</sup>.

Gli scopi di tutela della norma – in linea, come visto, con gli strumenti internazionali – sono plurimi. Tuttavia, come già anticipato, la collocazione sistematica del nuovo reato tra i reati “contro la libertà personale” assegna a tale bene un rilievo prioritario nell'ambito della pluralità di interessi protetti dalla norma<sup>44</sup>, tra i quali certamente figurano anche la “*capacità di autodeterminazione sessuale*”, la libertà economica e lavorativa

<sup>42</sup> Si veda la traduzione italiana del codice penale tedesco in *Il codice penale tedesco*, con Introduzione di H. JESCHECK, e le traduzioni di G. DE SIMONE, L. FOFFANI, G. FORNASARI, M. SFORZI, Cedam, Padova, 1994.

<sup>43</sup> Così JOECKS-JÄGER, *StGB*, cit., 18. Abschnitt, Rn. 2.

<sup>44</sup> Sul punto, cfr. DÖLLING, *Gesamtes Strafrecht*, cit., § 232

(*freie wirtschaftliche und berufliche Freiheit*) e l'integrità fisica<sup>45</sup>.

In particolare, la fattispecie tedesca appare ruotare attorno al concetto di *Selbstbestimmungsfreiheit*, ossia appare incentrarsi sulla tutela della libertà di autodeterminazione della vittima del reato. Di conseguenza, ad interpretare con rigore gli elementi della condotta come descritti dal par. 232 *StGB*, si sostiene che a nulla rilevi l'eventuale consenso della vittima ai fini della punibilità dell'autore, in quanto – per le condizioni di vulnerabilità e difficoltà in cui versa – la vittima non è comunque libera di autodeterminarsi<sup>46</sup>.

### 3. Soggetto attivo

La norma punisce chiunque: utilizza il termine *wer*, ossia “*chi*” o “*colui che*” in termini generici, secondo la costruzione di un c.d. reato comune.

In relazione all'eventualità di accertare una penale responsabilità di una persona giuridica (*juristische Person*), l'ordinamento penale tedesco non prevede la punibilità degli enti: in tali ipotesi, si applica il par. 30 *Ordnungswidrigkeitengesetz*: il cui acronimo è *OWiG*, ossia la legge sugli illeciti amministrativi<sup>47</sup>. Pertanto, in modo

<sup>45</sup> FISCHER, *Strafgesetzbuch: StGB mit Nebengesetzen*, 65. Ed., 2018, C.H. Beck, § 232.

<sup>46</sup> Così, FISCHER, *op.ult. cit.*, § 232, Rn. 4 che parla di “*Einschränkung der Selbstbestimmungsfähigkeit*”, ossia limitazione alla libertà di autodeterminarsi.

<sup>47</sup> Non è possibile ripercorrere qui l'evoluzione legislative sulla *OWiG* e le sue peculiarità: si veda, invece, per una panoramica sulla responsabilità degli enti, BÖSE, *Strafbarkeit juristischer Personen selbstverständlichkeit oder Paradigmwechsel im Strafrecht*, in *ZSTW*, 2014, 132-165.

esemplificativo, può essere ordinata la sanzione dell'ammenda nei confronti di una persona che ha agito in qualità di organo (secondo l'immedesimazione organica) di una persona giuridica (§ 30, co. 1, n. 1 OWiG), commettendo il reato in violazione degli obblighi imposti dalle regole di condotta della persona giuridica o a vantaggio di quest'ultima. In questo modo, la Germania si è adeguata all'art. 5, co. 1, della Direttiva 2011/36/UE che impone agli Stati membri di adottare tutte le misure idonee per perseguire le persone giuridiche responsabili per i fatti di tratta, ma lasciandoli liberi di scegliere la natura della relativa sanzione.

#### 4. *Soggetto passivo*

La formulazione legislativa del reato di tratta – ricalcando le diverse indicazioni internazionali ed europee – condensa una ampia gamma di condotte illecite, la cui minore o maggiore gravità viene valutata non solo con riguardo agli aspetti oggettivi della manifestazione criminosa, ma altresì con riguardo alla vittima destinataria dell'offesa. Così, in Germania si distinguono due varianti a seconda che la persona offesa sia o meno un minore degli anni ventuno<sup>48</sup>. Da un lato, secondo il § 232, comma 1, parte prima, StGB, il soggetto passivo può essere chiunque a prescindere dall'età, genere e nazionalità; mentre, ai sensi della parte seconda dello stesso comma, la punibilità – a cui è ricollegato un trattamento sanzionatorio più severo (*infra*, *Profili sanzionatori*) – è prevista anche per “*chiunque costringe una persona minore di anni ventuno a prostituirsi o a proseguire a prostituirsi o a compiere gli atti descritti nel primo capoverso*”.

<sup>48</sup> Sul punto, DÖLLING, *Gesamtes Strafrecht*, cit., § 232.



### 5. *Le fattispecie incriminatrici*

La nuova formulazione del par. 232 *StGB*, da un lato, ricomprende le condotte che venivano descritte in precedenza dal par. 180b, comma 1, cpv. e par. 181, comma 1, n. 2, da ultimo, come visto, abrogati nel 2005; dall'altro lato, allarga l'ambito di applicazione della norma anche a qualsiasi prestazione sessuale e non limitandolo, come previsto in precedenza, allo svolgimento della sola attività prostitutiva<sup>49</sup>.

Dunque, in discontinuità rispetto al passato, il legislatore tedesco – prima con la riforma del 2005 e in modo ancor più netto nel 2016 – ha inteso imprimere un nuovo inquadramento sistematico al fenomeno della tratta, attribuendo allo stesso concetto di “*tratta di esseri umani*” un significato unitario e condiviso, che nel corso degli anni era stato arricchito dalle definizioni internazionali<sup>50</sup>. D'altronde, a ben vedere, la stessa terminologia utilizzata dal legislatore tedesco – *Menschenhandel* – non sembra tradire la volontà di una armonizzazione internazionale, laddove il concetto di *Handel* – traducibile con “commercio”, alla stregua del corrispondente termine anglofono di “trade” – allude ad un fenomeno di commercio e scambio in cui l'essere umano viene mercificato e, pertanto, sfruttato con le più svariate finalità illecite (prostituzione, sfruttamento lavorativo e così via): in questo modo, viene condensato in una singola fattispecie incriminatrice un fenomeno che prima era punito in modo multiforme e che, in ultima istanza, non trovava un riconoscimento positivo unitario in alcun delitto di parte speciale.

<sup>49</sup> SCHROEDER, in *NJW*, 2005, 1395

<sup>50</sup> Più precisamente, l'art. 1 della decisione quadro del Consiglio 2002/629/CE e l'art. 3 del Protocollo alla Convenzione di Palermo sul *trafficking*.



Alla luce di ciò, ne è scaturita una fattispecie a struttura complessa, che punisce varie modalità di manifestazione della – per l'appunto – *generica* fenomenologia della tratta di esseri umani.

Gli scopi di tutela della norma – in linea, d'altronde, con gli strumenti internazionali – sono plurimi. Di particolare interesse è il fatto che la nuova formulazione legislativa – nel segno di una maggiore protezione dei beni individuali protetti – punisce la tratta di esseri umani a prescindere dalla realizzazione delle sue specifiche finalità (ad esempio, di sfruttamento sessuale o lavorativo), come avveniva in precedenza.

Ma procediamo con ordine.

Il comma 1 descrive gli elementi costitutivi del reato di tratta, mentre i commi 2 e 3 descrivono le fattispecie aggravate (cc.dd. *Qualifikationen*)<sup>51</sup>.

La condotta illecita descritta nel comma 1 – il c.d. *Grundtatbestand* – è il reclutamento, il trasporto, la trasmissione, il dare ospitalità o l'assunzione, quando poste in essere sfruttando particolari condizioni. La descrizione della condotta riprende la tecnica legislativa di formulazione del *Tatbestand* dalla condotta di favoreggiamento così come era descritta dalla vecchia fattispecie incriminatrice di cui al par. 233a s. *StGB* “*Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung*”<sup>52</sup>.

<sup>51</sup> *Idem*.

<sup>52</sup> Ossia, “*Sfruttamento a seguito di sequestro di persona*”, modificato anch'esso con la già menzionata Legge dell'11 ottobre 2016 (*Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung des Menschenhandels und zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes sowie des Achten Buches Sozialgesetzbuch*”, si v. DÖLLING, *Gesamtes Strafrecht*, cit., § 232, Rn. 2.

Più in particolare, quanto alle singole modalità di condotta, si può osservare quanto segue.

- Reclutamento (*Anwerben*): tale modalità è integrata qualora l'autore induca qualcun altro a concludere un contratto o un accordo (non rilevando, tuttavia, natura ed effetti civili), in base al quale la vittima si ritiene costretto a svolgere un'attività a favore del primo<sup>53</sup>. Secondo un'altra e più restrittiva accezione per reclutamento si intende il procacciamento proattivo nel senso di una forte condizionamento sulla capacità di scelta della vittima ("*treibende Kraft*", ossia forza trainante)<sup>54</sup>. Altri ancora si riferiscono all'induzione di qualcuno nei confronti di un altro a concludere un accordo, in base al quale la vittima assume l'obbligo di svolgere alcune attività a favore del reo<sup>55</sup>.

- Trasporto (*Befördern*): si intende lo spostamento di una persona da un punto ad un altro<sup>56</sup>.

- Trasmissione (*Weitergeben*): nella Direttiva 2011/36/UE si fa riferimento a "Verbringung" (Art. 2, comma 1): fa riferimento al trasferimento controllato di un soggetto ad una terza persona al fine di sfruttamento o ulteriore trasferimento.<sup>57</sup>

<sup>53</sup> Tra le altre, con riferimento alle precedenti formulazioni, BGH, 19.08.1993 – 1 StR 395/93, in *NStZ* 1994, 78.

<sup>54</sup> Si veda BGH, in *NStZ* 92, 434; *NStZ-RR* 98, 299; ed anche BGH 27, 29.

<sup>55</sup> BGH 42, 182; si vedano le sentenze indicate su *NStZ* 94, 78; *NStZ-RR/J* 98, 323 n. 16; *NStZ-RR* 97, 293; BGH 42, 186; ancora, BGH in *NStZ* 94, 78.

<sup>56</sup> FISCHER, *Strafgesetzbuch*, cit., § 232.

<sup>57</sup> *Idem*.

- Dare ospitalità (*Beherbergen*): riguarda la concessione temporanea di un alloggio<sup>58</sup>.
- Accoglienza (*Aufnehmen*): si intende la concessione di un alloggio per un periodo di tempo lungo.<sup>59</sup>

In definitiva, la condotta illecita descritta dal par. 232 StGB risulta ampiamente aderente alla definizione offerta dalla Direttiva 2011/36/UE art. 2 comma 1.<sup>60</sup>

La condotta illecita descritta al comma 1 deve essere in grado di condizionare (per il futuro) la capacità di autodeterminazione della vittima, sfruttando una delle due seguenti situazioni:

- una “situazione di costrizione (*Zwangslage*) personale o economica”: da accertare caso per caso e che dipende dalle condizioni soggettive della vittima<sup>61</sup>; è sufficiente anche una difficoltà temporanea come un divorzio o la perdita del lavoro.<sup>62</sup>
- Una condizione di vulnerabilità conseguente al soggiorno della vittima in un paese straniero (nella formulazione originale *Hilflosigkeit durch Aufenthalt in einem fremden Land*).<sup>63</sup>

Le due condizioni di sfruttamento, anche di difficile traduzione, sono state meglio descritte in giurisprudenza. In particolare, è stato ritenuto che:

<sup>58</sup> *Idem*.

<sup>59</sup> Sul punto, si veda RENZIKOWSKI, in *Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, C.H. Beck, III Ed., 2018, § 233a Rn. 18.

<sup>60</sup> Così anche nella Relazione finale alla legge (BT-Drucks. 18/9095, 23 già citata).

<sup>61</sup> FISCHER, *Strafgesetzbuch*, cit., Rn. 5.

<sup>62</sup> BGH 11, 186; 12, 390; 42, 399. Si v. ampiamente il lavoro di BÜRGER, *Die Neuregelung des Menschenhandels.*, cit., 171-172.

<sup>63</sup> FISCHER, *Strafgesetzbuch*, cit., Rn. 5.

- Per la configurabilità dell'elemento della condizione di difficoltà (*Zwangslage*) di cui al par. 232, co. 1, cpv. 1 è sufficiente che la vittima, a causa della situazione di difficoltà sociale presente nel suo Paese di origine, non si trovi nella condizione di resistere alle offese (*Angriffe*) alla propria libertà di autodeterminazione sessuale<sup>64</sup>.

- La condizione di vulnerabilità specificamente dettata per lo straniero (*auslandsspezifischen Hilflosigkeit*) si realizza qualora la vittima non sia fluente con la lingua tedesca, non disponga di denaro e, per quanto riguarda il vitto e l'alloggio, deve ricorrere al reo; ed inoltre:

- il concetto di sfruttamento (*Ausbeutung*) richiede un sistematico utilizzo a fini personali dell'esercizio della prostituzione come fonte di reddito, che porta anche ad un deterioramento della condizione personale economica della prostituta<sup>65</sup>.

- La condizione di vulnerabilità specificamente dettata per lo straniero presuppone, che la persona interessata è nella situazione, a causa delle specifiche difficoltà del soggiorno all'estero, secondo le sue capacità personali di essere del tutto o in parte impossibilitato ad opporsi alle richieste del reo di svolgere attività di prostituzione.

- La condizione di vulnerabilità sussiste qualora la vittima, secondo le proprie capacità personali non si trova nella situazione di potere opporsi con le proprie forze alla imposizione a prostituirsi.

<sup>64</sup> BGH, 16.07.2014, 5 StR 154/14, in *NStZ* 2014, 576.

<sup>65</sup> Per questi due principi di diritto v. BGH, 03.03.1999 – 2 StR 608-98, in *NStZ* 1999, 349.

Vi deve essere una volontaria strumentalizzazione delle suddette condizioni della vittima. In questo caso, vengono in rilievo varie forme di sfruttamento (*Ausbeutung*) (co. 1, cpv. 1, n. 1). In particolare:

- *Sfruttamento della prostituzione* (lett. a). L'elemento costitutivo di 'prosecuzione della prostituzione' (*Fortsetzung der Prostitution*) già previsto in precedenza dal § 181, co. 1, n. 1 StGB è già integrato, qualora la vittima commette già la prima condotta, direttamente finalizzata ad una attività sessuale a pagamento<sup>66</sup>.

- *Sfruttamento dell'attività lavorativa* (lett. b). In questo caso, la norma descrive lo sfruttamento lavorativo "qualora l'attività avviene senza compenso per la prestazione lavorativa offerta, che si ha in ipotesi di evidente sproporzione rispetto alle prestazioni lavorative offerte del datore di lavoro, che ci si attenderebbe da una attività lavorativa uguale o comunque comparabile" (comma 1, ultimo cpv.). La giurisprudenza ha chiarito che si ha sfruttamento lavorativo qualora la retribuzione appare ridotta fino ad 1/3 del valore del c.d. *Tariflohn*, ossia la retribuzione tabellare o salario tariffario previsto per quella determinata attività. Una vistosa sproporzione ai sensi del par. 291, co. 1, n. 3 StGB – che punisce Usura ed il cui rapporto di sproporzione può essere applicato anche in ipotesi di cui al par. 232) StGB – sussiste in un prestito usurario, qualora il salario effettivamente pagato al lavoratore dipendente è inferiore ai 2/3 del valore della prestazione effettivamente svolta<sup>67</sup>. Il

<sup>66</sup> Cfr. BGH, 25.05.1997 – 4 STR 556/96.

<sup>67</sup> OLG Köln, 28.03.2003, in *NStz* 2003, 212.

*Bundesarbeitsgericht* ha ammesso, tuttavia, la possibilità di determinare la sproporzione discostandosi dal riferimento ad 1/3 dell'effettivo valore, qualora sussistano determinate circostanze<sup>68</sup>.

- *Sfruttamento per attività di accattonaggio* (lett. c): consiste nell'attività di raccolta di elemosine senza alcuna controprestazione<sup>69</sup>.

- *Sfruttamento per la commissione di reati* (lett. d).<sup>70</sup> Ad esempio, reati come furto e vendita di stupefacenti e reati simili. Non è sufficiente, tuttavia, la commissione di un mero illecito amministrativo da parte della vittima (*Ordnungswidrigkeitens*, su cui *supra*).<sup>71</sup>

Il reo deve rappresentarsi come concretamente realizzabile (*wesentliche Wissen*) lo scopo di sfruttamento, senza che rilevi che questo si realizza in concreto: si tratta di un *dolo specifico*, individuabile come l'intenzione o scopo (*Absicht*) che il reo persegue.

Il comma 1, cpv. 1, n. 2 prevede che la vittima sia tenuta in condizioni di schiavitù (*Sklaverei*), di assoggettamento (*Leibeigenschaft*) o di soggezione debitoria (*Schuldnechtschaft*) o in situazioni a questa corrispondenti o comunque assimilabili.

Per *schiavitù*, si intende un rapporto di soggezione tale per cui la vittima è trattata come oggetto ed è alla mercè dal

<sup>68</sup> Si veda giurisprudenza citata in RENZIKOWSKI, in *Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, cit., § 232, Rn. 136.

<sup>69</sup> RENZIKOWSKI, in *Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, cit., § 232, Rn. 69.

<sup>70</sup> Le forme di sfruttamento descritte fanno richiamo all'Art. 2, co. 3 della Direttiva 2011/36/UE.

<sup>71</sup> Sul punto, SPITZER, *Strafbarkeit des Menschenhandels zur Ausbeutung der Arbeitskraft*, Springer, 2018, 215.

proprio padrone che esercita un totale arbitrio nei suoi confronti<sup>72</sup>. In Germania, non vi è alcun reato di riduzione in schiavitù, secondo il significato di cui all'art. 4 CEDU. Nel caso in cui ricorrano gli elementi costitutivi della schiavitù, si applica, pertanto, il n. 2 del par. 232 StGB o il reato di *Verschleppung von Menschen*, par. 234 a StGB, ossia "deportazione di uomini", che è applicabile anche ai reati commessi all'estero per la clausola di universalità di cui al § 6 StGB.

Il comma 1, cpv. 1, n. 3 ha introdotto, infine, il reato di tratta di esseri umani con la finalità di prelevamento illecito degli organi, che era in precedenza punito dal *TransplantationG*. Anche in questa ipotesi vi è una completa riproposizione di quanto dettato dalla Direttiva Europa 2011/36/EU.

Come detto, i commi 2 e 3 prevedono ipotesi aggravate di tratta (c.d. *Qualifikationstatbestände*):

In particolare, il comma 2, n. 1, prevede che la condotta illecita sopra descritta sia commessa con

- Violenza (*Gewalt*):
- Minaccia di un male ingiusto (*Drohung mit einem empfindlichen Übel*): la legge utilizza il termine *empfindlichen Übel*, qui tradotto come minaccia di un male ingiusto, anche se si noti che il riferimento non è alla ingiustizia, ma a qualcosa afferente alla propria sfera personale "sensibile"<sup>73</sup>.
- Inganno (*List*).

<sup>72</sup> Si veda giurisprudenza su concetto di schiavitù, ma in merito ad altre ipotesi delittuose, BGH, 11.05.1993, in *NJW* 1993, 2252; Corte EDU, 16.07.2005, in *NJW* 2007, 41.

<sup>73</sup> Il cui significato è specificato dalla giurisprudenza, si veda ampiamente BGH in *NStZ* 2011, 156



Il comma 2, n. 2 si integra qualora l'autore sequestri la vittima o comunque se ne appropri o ne agevoli l'appropriazione da parte di una terza persona.

Il comma 3, infine, prevede ulteriori circostanze aggravanti e segnatamente:

1) la vittima era minore di anni diciotto al tempo del reato<sup>74</sup>;

2) il reo compie gravi maltrattamenti fisici nei confronti della vittima che possono comportare anche un pericolo di morte o un danno grave alla salute;

3) l'autore agisce in modo professionale o come membro di un gruppo criminale dedito alla tratta di esseri umani. La norma utilizza il termine *Bande* (banda armata o gruppo criminale organizzato) che si differenzia tuttavia dall'associazione a delinquere, disciplinata dal par. 129 *StGB*. Per l'integrazione dell'elemento della banda armata non è necessario accertare l'esistenza di una vera e propria organizzazione *ex par. 129 StGB*<sup>75</sup>.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo (*Vorsatz*) ed è anche sufficiente anche il dolo eventuale (*bedingter Vorsatz*). Il dolo richiesto deve essere rivolto, da un lato, alla

<sup>74</sup> I minori sono sempre oggetto di maggiore tutela. Nella relazione finale alla legge BT-Drucks. 18/9095.

<sup>75</sup> Si veda, BGH, in *NJW* 2011, 2266: Il concetto di *Bande* presuppone soltanto l'associazione di almeno tre persone, che si sono riuniti con la volontà di commettere autonomamente, per un determinato periodo di tempo nel futuro, specifiche fattispecie delittuose. Sulla nozione tradizionale di banda e sulla svolta giurisprudenziale a parte da BGHSt 46, 321, 329 s., cfr. KÜPER, *Strafrecht. Bes. Teil*, Heidelberg, 2008, 46. Sottolinea la differenza fra l'aggravante della banda di cui al par. 232 co. 3 n. 3 e il delitto di associazione criminale di cui al par. 129, BÜRGER, *Die Neuregelung des Menschenhandels*, in *ZIS* 2017, 177.

realizzazione del fatto tipico (sia proprio che di un terzo), dall'altro lato, alle caratteristiche della condotta illecita.

Non è richiesta una conoscenza dettagliata del fatto tipico; ad esempio, l'autore può non sapere per quale attività la vittima venga poi sfruttata. Il dolo deve in particolare fare riferimento alla situazione di difficoltà (c.d. *Zwangslage*, vedi *supra*): per il relativo sfruttamento della situazione di difficoltà è sufficiente il dolo eventuale.<sup>76</sup>

#### 6. *Profili sanzionatori*

Il reato di tratta di esseri umani è punito dal par. 232 *StGB*:

- Comma 1: è prevista la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni.
- Comma 2: è prevista la pena della reclusione da sei mesi a dieci anni. Tuttavia, nelle ipotesi descritte dal comma 2, è prevista la reclusione da un anno a dieci anni, se sussistono le circostanze di cui al comma 1, n. 1, 2 e 3.
- Comma 3: è prevista la pena della reclusione da sei mesi a dieci anni.

Ai sensi del par. 233b *StGB*, il giudice può ordinare la vigilanza sulla custodia (*Führungsaufsicht*) di cui al par. 68, co. 1 *StGB* che recita “Se taluno, per un reato in relazione al quale la legge prevede specificamente la vigilanza sulla custodia, ha conseguito una pena detentiva temporanea di almeno sei mesi, il giudice può disporre oltre alla pena la vigilanza sulla custodia qualora sussista il pericolo che egli commetta altri reati”.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> FISCHER, *Strafgesetzbuch*, cit., §232, Rn. 26.

<sup>77</sup> Traduzione di *Il codice penale tedesco*, cit., § 68.

Come visto, la fattispecie di tratta è punita in apertura del *Titolo 18* sui delitti contro la libertà personale. Vi sono altre fattispecie – alcune di esse da ultimo novellate – che è necessario prendere in considerazione. In particolare, con le norme qui sotto richiamata si instaurano, ad ogni evidenza, rapporti di concorso di reati. Tra questi possono ricordarsi i seguenti<sup>78</sup>:

- par. 232a *StGB Zwangsprostitution*;
- par. 232b *StGB Zwangsarbeit*;
- par. 233 *Ausbeutung der Arbeitskraft*;
- par. 233a *StGB Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung*.

Altre norme che è opportuno richiamare per completezza espositiva e che condividono alcuni elementi comuni con il reato di tratta di esseri umani di cui al par. 232 *StGB*:

- par. 234 *StGB Menschenraub* (rapimento di persona); par. 234a *StGB Verschleppung* (deportazione); par. 235 *Entziehung Minderjähriger* (sottrazione di minore); par. 236 *Kinderhandel* (tratta di bambini); par. 239 *Freiheitsberaubung* (sequestro di persona); anche, infine, il par. 266 a che punisce il lavoro nero.

Qualora la condotta illecita sia idonea ad integrare più fattispecie descritte al comma 1 (n. 1, 2, 3 e 4), si configura soltanto un reato ex par. 232 *StGB*<sup>79</sup>. Tuttavia, ciò rileva ai fini della determinazione della pena (*Strafzumessung*). Anche qualora la condotta illecita offenda più vittime, si considera una sola realizzazione del reato di tratta.

<sup>78</sup> Si veda l'*Appendice normativa* con le relative traduzioni che possono essere utili per una migliore comprensione del quadro repressivo in materia.

<sup>79</sup> RENZIKOWSKI, in *Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, cit., § 232, Rn. 107.

Qualora l'autore del reato commetta più condotte descritte ai commi 2 e 3, non si tratta di concorso di reati, ma deve essere considerato come un unico reato (*Tat*)<sup>80</sup>.

Il soggiorno e l'ingresso senza il necessario permesso sono puniti ai sensi del par. 95, comma 1, n. 2 e 3 *AufenthG* e il favoreggiamento alla commissione di tali fatti è punito dal par. 96. Nel quadro della criminalità organizzata sovviene il par. 97 *AufenthG*: queste fattispecie possono stare – secondo le circostanze concrete – tanto in rapporto di unità quanto di pluralità del fatto (*Tatenheit* o *Mehrheit*) con la fattispecie di *Menschenhandel*.

Infine, la partecipazione al reato di tratta – sia esso consumato che tentato – è perseguibile anche se il reato è consumato o tentato al di fuori dei confini nazionali. In ipotesi di tratta di persone *ex par. 232 StGB*, si applica il par. 6 *StGB*, ossia il c.d. *Weltrechtsgrundsatz*, secondo cui è valido il diritto penale tedesco – e si radica la relativa giurisdizione penale – per alcuni reati anche se commessi all'estero. Il par. 6 *StGB* – rubricato *Auslandstaten gegen international geschützte Rechtsgüter* – elenca al n. 4 il reato di tratta (“*Menschenhandel*”). Per il radicamento della giurisdizione tedesca, è pur sempre richiesto un criterio di collegamento interno per fornire una legittimazione all'esercizio di poteri punitivi. Per giurisprudenza costante – che in questo settore ha svolto un ruolo di “fonte del diritto”<sup>81</sup> nel senso di integrare i precetti penali – i criteri di collegamento con il territorio nazionale, non essendo il fatto causalmente riferito al dato territoriale, può derivare dalla circostanza che l'autore del reato abbia la residenza in Germania, ovvero ivi venga arrestato o,

<sup>80</sup> Sul concorso, BGH in *NStZ*, 1995, 588.

<sup>81</sup> DONINI, *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Giuffrè, Milano, 2011.

infine, si tratti di stranieri espulsi dalla Germania e vi sia il pericolo che entri illegalmente in Germania (*Ein solcher kann sich daraus ergeben, dass der Täter einen Wohnsitz im Inland hat, hier festgenommen wird, die Ausländer aus Deutschland ausgeschleust wurden oder wenn die Gefahr besteht, dass sie illegal nach Deutschland einreisen werden.*)<sup>82</sup>.

<sup>82</sup> GERICKE, in *Münchener Kommentar zum StGB*, 3. Ed., 2018, Rn. 40-41.

## *APPENDICE NORMATIVA*

<p><b>§ 180b StGB.</b> <b>Menschenhandel.</b></p> <p>(1) Wer auf eine andere Person seines Vermögensvorteils einwirkt, um sie in Kenntnis einer Zwangslage zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution zu bestimmen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer auf eine andere Person seines Vermögensvorteils wegen einwirkt, um sie in Kenntnis der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, zu sexuellen Handlungen zu bringen, die sie an oder vor einer dritten Person vornehmen oder von einer dritten Person an sich vornehmen lassen soll.</p> <p>(2) Mit Freiheitsstrafe von</p>	<p><b>§ 180b. Tratta di esseri umani (prima della Riforma con la Legge 19.02.2005)</b></p> <p>(1) Chiunque, conoscendo la situazione di necessità in cui versa, sfrutta per proprio profitto patrimoniale un'altra persona allo scopo di determinarla ad intraprendere o proseguire la prostituzione, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria. Allo stesso modo, è punito chiunque, per proprio profitto patrimoniale, conoscendo la situazione di abbandono connessa al suo soggiorno in un paese straniero, sfrutta un'altra persona allo scopo di condurla ad atti sessuali</p>
--	---

<p>sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer</p> <p>1. auf eine andere Person in Kenntnis der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, oder</p> <p>2. auf eine Person unter einundzwanzig Jahren einwirkt, um sie zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution zu bestimmen, oder sie dazu bringt, diese aufzunehmen oder fortzusetzen.</p> <p>(3) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Versuch strafbar.</p>	<p>da compiere nei confronti od in presenza di una terza persona, ovvero da lasciare compiere su di sé da parte di una terza persona.</p> <p>(2) Con la pena detentiva da sei mesi a dieci anni è punito chiunque sfrutta</p> <p>1. un'altra persona, conoscendo la situazione di abbandono connessa al suo soggiorno in un paese straniero, oppure</p> <p>2. una persona di età inferiore ai ventuno anni, allo scopo di determinarla ad intraprendere o proseguire la prostituzione, ovvero la conduce ad intraprendere o proseguire la medesima.</p> <p>(3) Nei casi previsti dal co. 2 il tentativo è punibile.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Nach der Reform vom 2005.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 232 StGB. Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung.</b></p> <p>(1) Wer eine andere Person unter Ausnutzung einer Zwangslage oder der</p>	<p style="text-align: center;"><b>Dopo la riforma del 2005</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 232 StGB. Tratta di esseri umani con finalità di sfruttamento sessuale.</b></p> <p>(1) Chiunque, approfittando della situazione di vulnerabilità e</p>



<p>Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution oder dazu bringt, sexuelle Handlungen, durch die sie ausgebeutet wird, an oder vor dem Täter oder einem Dritten vorzunehmen oder von dem Täter oder einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Ebenso wird bestraft, wer eine Person unter einundzwanzig Jahren zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution oder zu den sonst in Satz 1 bezeichneten sexuellen Handlungen bringt.</p> <p>(2) Der Versuch ist strafbar.</p> <p>(3) Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. das Opfer der Tat ein Kind (§ 176 Abs. 1) ist,</li> <li>2. der Täter das Opfer bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt oder</li> <li>3. der Täter die Tat</li> </ol>	<p>di necessità di una persona, connessa al suo soggiorno in un paese straniero, induce un'altra persona a intraprendere o proseguire la prostituzione o a compiere atti sessuali con l'autore del reato o a far compiere tali atti dall'autore del reato o da un terzo, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni. È altresì punito chiunque induce una persona di età inferiore a ventuno anni a prostituirsi o a proseguire la prostituzione o a compiere le attività sessuali di cui alla prima frase.</p> <p>(2) Il tentativo è punibile.</p> <p>3. È irrogata una pena detentiva da uno a dieci anni se</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la vittima dell'atto è un bambino (§ 176 comma 1),</li> <li>2. l'autore del reato maltratta fisicamente la vittima in atto o la mette a rischio di morte, oppure</li> <li>3. l'autore del reato commette il reato</li> </ol>
--	---

gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, begeht.

(4) Nach Absatz 3 wird auch bestraft, wer

1. eine andere Person mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel oder durch List zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution oder zu den sonst in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten sexuellen Handlungen bringt oder

2. sich einer anderen Person mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel oder durch List bemächtigt, um sie zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution oder zu den sonst in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten sexuellen Handlungen zu bringen.

(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 3 und 4 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu

professionalmente o come membro di un gruppo criminale che è dedito alla commissione di tali reati in modo continuativo.

(4) Ai sensi del comma 3, chiunque

1. induce un'altra persona con la forza, con la minaccia di un male grave o con l'inganno, a intraprendere o proseguire la prostituzione o a compiere gli atti sessuali di cui al comma 1, cpv. 1, oppure

2. ha sequestrato un'altra persona con la forza, con la minaccia di un male grave o con l'inganno per persuadere l'altra persona a intraprendere o continuare la prostituzione o a praticare qualsiasi altra attività sessuale di cui al comma 1, cpv. 1.

5. Nei casi di minore gravità di cui al comma 1, si applica la reclusione da tre mesi a cinque anni; nei casi di minore gravità di cui ai paragrafi 3 e 4, la reclusione

<p>erkennen.</p>	<p>da sei mesi a cinque anni.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Nach der Reform vom 2016</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 232 StGB.</b></p> <p><b>Menschenhandel.</b></p> <p>(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer eine andere Person unter Ausnutzung ihrer persönlichen oder wirtschaftlichen Zwangslage oder ihrer Hilflosigkeit, die mit dem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, oder wer eine andere Person unter einundzwanzig Jahren anwirbt, befördert, weitergibt, beherbergt oder aufnimmt, wenn</p> <p>1. diese Person ausgebeutet werden soll</p> <p>a) bei der Ausübung der Prostitution oder bei der Vornahme sexueller Handlungen an oder vor dem Täter oder einer dritten Person oder bei der Duldung sexueller Handlungen an sich selbst durch den Täter oder eine dritte</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Dopo la riforma del 2016 (Legge del 11.10.2016)</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 232 StGB. Tratta di esseri umani.</b></p> <p>(1) È punito con la pena detentiva da sei mesi a cinque anni, chiunque recluta, trasporta, trasmette, ospita o assume un'altra persona avvalendosi della sua condizione personale o economica di difficoltà e di vulnerabilità, connessa al soggiorno in un paese straniero, ovvero una persona minore di anni ventuno, qualora:</p> <p>1. questa persona sia sfruttata</p> <p>a) per lo svolgimento della prostituzione o la prestazione di atti sessuali a favore dell'autore del reato o di una terza persona o ancora la vittima sia costretta a sopportare atti sessuali da parte dell'autore o di una terza persona,</p>

<p>Person,  b) durch eine Beschäftigung,  c) bei der Ausübung der Bettelei oder  d) bei der Begehung von mit Strafe bedrohten Handlungen durch diese Person,  2. diese Person in Sklaverei, Leibeigenschaft, Schuldknechtschaft oder in Verhältnissen, die dem entsprechen oder ähneln, gehalten werden soll oder  3. dieser Person rechtswidrig ein Organ entnommen werden soll.  Ausbeutung durch eine Beschäftigung im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe b liegt vor, wenn die Beschäftigung aus rücksichtslosem Gewinnstreben zu Arbeitsbedingungen erfolgt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu den Arbeitsbedingungen solcher Arbeitnehmer stehen, welche der gleichen oder einer vergleichbaren Beschäftigung nachgehen (ausbeuterische Beschäftigung).  (2) Mit Freiheitsstrafe von</p>	<p>b) attraverso un'attività lavorativa,  c) per lo svolgimento dell'accattonaggio oppure  d) per la commissione di comportamenti illeciti penalmente sanzionati attraverso questa persona,  2. questa persona è tenuta in condizione di schiavitù, di assoggettamento, di soggezione debitoria o in situazioni a queste corrispondenti o comunque assimilabili oppure  3. venga prelevato illegalmente un organo a questa persona.  Lo sfruttamento attraverso un'attività lavorativa ai sensi del comma 1, capoverso numero 1, lett. b) si ha qualora l'attività avviene senza compenso per la prestazione lavorativa offerta, che si ha in ipotesi di evidente sproporzione rispetto alle prestazioni lavorative offerte dal lavoratore, che ci si</p>
--	---

<p>sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer eine andere Person, die in der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 bezeichneten Weise ausgebeutet werden soll,</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel oder durch List anwirbt, befördert, weitergibt, beherbergt oder aufnimmt oder</li><li>2. entführt oder sich ihrer bemächtigt oder ihrer Bemächtigung durch eine dritte Person Vorschub leistet.</li></ol> <p>(3) In den Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu erkennen, wenn</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. das Opfer zur Zeit der Tat unter achtzehn Jahren alt ist,</li><li>2. der Täter das Opfer bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder durch die Tat oder eine während der Tat begangene Handlung wenigstens leichtfertig in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt</li></ol>	<p>attenderebbe da una attività lavorativa uguale o comunque comparabile (sfruttamento lavorativo).</p> <p>(2) È punito con la reclusione da sei mesi a dieci anni, chiunque, sfruttando un'altra persona nelle modalità descritte nel comma 1,</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. con violenza, con minaccia di un male grave o con inganno la recluta, trasporta, trasmette, ospita o assume ovvero</li><li>2. la sequestra o se ne appropria o ne agevola l'appropriazione da parte di una terza persona.</li></ol> <p>(3) Nelle ipotesi descritte dal primo comma la pena della reclusione è da sei mesi a dieci anni, qualora</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. la vittima era minore di anni diciotto al tempo della commissione del reato,</li><li>2. l'autore compie gravi maltrattamenti fisici nei confronti della vittima ovvero attraverso tale condotta determina con imprudenza il pericolo di</li></ol>
---	---

<p>oder</p> <p>3. der Täter gewerbsmäßig handelt oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.</p> <p>In den Fällen des Absatzes 2 ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen, wenn einer der in Satz 1 Nummer 1 bis 3 bezeichneten Umstände vorliegt.</p> <p>(4) In den Fällen der Absätze 1, 2 und 3 Satz 1 ist der Versuch strafbar.</p>	<p>morte o un danno grave alla salute ovvero</p> <p>3. l'autore agisce in modo professionale o come membro di un gruppo criminale, che è continuativamente dedito alla commissione di tali reati.</p> <p>Nelle ipotesi descritte dal secondo comma, la pena della reclusione è da un anno a dieci anni, qualora sussistono le circostanze descritte dal comma 1, numeri 1, 2 e 3.</p> <p>(4) Nelle ipotesi descritte dai commi 1, 2 e 3 capoverso 1 è punibile il tentativo.</p>
--	--

<p><b>§ 232a</b> <b>Zwangsprostitution.</b></p> <p>(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer eine andere Person unter Ausnutzung ihrer persönlichen oder wirtschaftlichen Zwangslage oder ihrer Hilflosigkeit, die mit dem Aufenthalt in einem fremden</p>	<p><b>§ 232a Prostitutione forzata.</b></p> <p>(1) È punito con la pena detentiva da sei mesi a dieci anni, chiunque induca un'altra persona, avvalendosi della sua condizione personale o economica di difficoltà e di vulnerabilità, connessa al soggiorno in un paese</p>
--	--

<p>Land verbunden ist, oder wer eine andere Person unter einundzwanzig Jahren veranlasst,</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. die Prostitution aufzunehmen oder fortzusetzen oder</li><li>2. sexuelle Handlungen, durch die sie ausgebeutet wird, an oder vor dem Täter oder einer dritten Person vorzunehmen oder von dem Täter oder einer dritten Person an sich vornehmen zu lassen.</li></ol> <p>(2) Der Versuch ist strafbar.</p> <p>(3) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer eine andere Person mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel oder durch List zu der Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution oder den in Absatz 1 Nummer 2 bezeichneten sexuellen Handlungen veranlasst.</p> <p>(4) In den Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren und in den Fällen des Absatzes 3 auf Freiheitsstrafe nicht unter</p>	<p>straniero, ovvero una persona minore di anni ventuno,</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. a svolgere o proseguire la prostituzione ovvero</li><li>2. ad atti sessuali, attraverso i quali venga sfruttato, che siano compiuti o promessi a favore dell'autore del reato o di una terza persona.</li></ol> <p>(2) Il tentativo è punibile.</p> <p>(3) È punito con la pena detentiva da uno a dieci anni, chiunque induca un'altra persona con violenza, minaccia di un male o inganno a svolgere o proseguire la prostituzione o induca compiere gli atti sessuali descritti nel comma 1, n. 2.</p> <p>(4) Nei casi previsti dal comma 1, la pena detentiva è da uno a dieci anni e nei casi previsti dal comma 3 la pena detentiva non può essere inferiore ad un anno, qualora sussistano le circostanze descritte nel § 232, comma 3, cpv. 1, n. 1, 2 e 3.</p> <p>(5) Nei casi di minore</p>
--	---



einem Jahr zu erkennen, wenn einer der in § 232 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 3 bezeichneten Umstände vorliegt.

(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen, in minder schweren Fällen der Absätze 3 und 4 auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren.

(6) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer an einer Person, die Opfer

1. eines Menschenhandels nach § 232 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, auch in Verbindung mit § 232 Absatz 2, oder

2. einer Tat nach den Absätzen 1 bis 5

geworden ist und der Prostitution nachgeht, gegen Entgelt sexuelle Handlungen vornimmt oder von ihr an sich vornehmen lässt und dabei deren persönliche oder wirtschaftliche Zwangslage oder deren Hilflosigkeit, die

gravità del comma 1, la pena detentiva è da tre mesi a cinque anni, nei casi di minore gravità dei commi 3 e 4, la pena detentiva è da sei mesi a dieci anni.

(6) È punito con la pena detentiva da tre mesi a cinque anni, chi sia diventato la vittima

1. del reato di tratta di esseri umani di cui al § 232, co. 1, cpv. 1, n. 1 lett. a), anche in relazione con il § 232, co. 2, ovvero

2. di un reato di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo

e si dedica alla prostituzione, compie o promette atti sessuali in cambio di un corrispettivo o sfrutta la sua condizione personale o economica di difficoltà e di vulnerabilità di un'altra persona, connessa al soggiorno in un paese straniero. Ai sensi del cpv. 1 non è punibile, chi, essendo stato commesso un reato di cui al cpv. 1, n. 1 e 2 a svantaggio della persona

<p>mit dem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, ausnutzt. Nach Satz 1 wird nicht bestraft, wer eine Tat nach Satz 1 Nummer 1 oder 2, die zum Nachteil der Person, die nach Satz 1 der Prostitution nachgeht, begangen wurde, freiwillig bei der zuständigen Behörde anzeigt oder freiwillig eine solche Anzeige veranlasst, wenn nicht diese Tat zu diesem Zeitpunkt ganz oder zum Teil bereits entdeckt war und der Täter dies wusste oder bei verständiger Würdigung der Sachlage damit rechnen musste.</p>	<p>che, ai sensi del cpv. 1, si dedica alla prostituzione, denuncia volontariamente all'autorità competente o volontariamente induca a presentare una tale denuncia, qualora in tale momento il reato non sia stato scoperto in tutto o in parte o l'autore del reato ne aveva conoscenza o secondo un apprezzamento dello stato di fatto poteva ragionevolmente ritenerlo.</p>
<p><b>§ 232b Zwangsarbeit.</b>          (1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer eine andere Person unter Ausnutzung ihrer persönlichen oder wirtschaftlichen Zwangslage oder ihrer Hilflosigkeit, die mit dem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, oder wer eine andere Person unter einundzwanzig Jahren veranlasst,</p>	<p><b>§ 232b Lavoro forzato.</b>          (1) È punito con la pena detentiva da sei mesi a dieci anni, chiunque induca un'altra persona, avvalendosi della sua condizione personale o economica di difficoltà e di vulnerabilità, connessa al soggiorno in un paese straniero, ovvero una persona minore di anni ventuno,          1. a svolgere o proseguire</p>

<p>1. eine ausbeuterische Beschäftigung (§ 232 Absatz 1 Satz 2) aufzunehmen oder fortzusetzen,</p> <p>2. sich in Sklaverei, Leibeigenschaft, Schuldknechtschaft oder in Verhältnisse, die dem entsprechen oder ähneln, zu begeben oder</p> <p>3. die Bettelei, bei der sie ausgebeutet wird, aufzunehmen oder fortzusetzen.</p> <p>(2) Der Versuch ist strafbar.</p> <p>(3) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer eine andere Person mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel oder durch List veranlasst,</p> <p>1. eine ausbeuterische Beschäftigung (§ 232 Absatz 1 Satz 2) aufzunehmen oder fortzusetzen,</p> <p>2. sich in Sklaverei, Leibeigenschaft, Schuldknechtschaft oder in Verhältnisse, die dem entsprechen oder ähneln, zu begeben oder</p> <p>3. die Bettelei, bei der sie</p>	<p>una attività lavorativa forzata (§ 232, co. 1, cpv. 2),</p> <p>2. a ridursi in schiavitù, soggezione continuativa, soggezione debitoria o altri rapporti simili o corrispondenti ovvero</p> <p>3. a svolgere o proseguire l'attività di accattonaggio, per la quale è sfruttato.</p> <p>(2) Il tentativo è punibile.</p> <p>(3) È punito con pena detentiva da uno a dieci anni, chiunque con violenza, minaccia di un male o inganno induce un'altra persona</p> <p>1. a svolgere o proseguire una attività lavorativa forzata (§ 232, co. 1, cpv. 2),</p> <p>2. ad avviarsi alla schiavitù, alla soggezione continuativa, all'assoggettamento o ad altri rapporti simili o corrispondenti ovvero</p> <p>3. a svolgere o proseguire l'attività di accattonaggio, per la quale è sfruttato.</p> <p>(4) Si applicano i commi 4 e 5 del § 232a.</p>
---	--

<p>ausgebeutet wird, aufzunehmen oder fortzusetzen.          (4) § 232a Absatz 4 und 5 gilt entsprechend.</p>	
<p><b>§ 233 Ausbeutung der Arbeitskraft.</b>          (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine andere Person unter Ausnutzung ihrer persönlichen oder wirtschaftlichen Zwangslage oder ihrer Hilflosigkeit, die mit dem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, oder wer eine andere Person unter einundzwanzig Jahren ausbeutet</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. durch eine Beschäftigung nach § 232 Absatz 1 Satz 2,</li> <li>2. bei der Ausübung der Bettelei oder</li> <li>3. bei der Begehung von mit Strafe bedrohten Handlungen durch diese Person.</li> </ol> <p>(2) Auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. das Opfer zur Zeit der Tat unter achtzehn Jahren alt ist,</li> <li>2. der Täter das Opfer bei der Tat körperlich schwer</li> </ol>	<p><b>§ 233 Sfruttamento della forza lavoro.</b>          (1) È punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la multa, chiunque sfrutti un'altra persona, avvalendosi della sua condizione personale o economica di difficoltà e di vulnerabilità di un'altra persona, connessa al soggiorno in un paese straniero, ovvero una persona minore di anni ventuno,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. attraverso un'attività lavorativa di cui al § 232, co. 1, cpv. 1,</li> <li>2. per l'esercizio dell'accattonaggio ovvero</li> <li>3. per la commissione di atti penalmente rilevanti.</li> </ol> <p>(2) Si applica la pena detentiva da sei mesi a dieci anni, qualora</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. la vittima sia minore ai diciotto anni al momento del reato,</li> </ol>

misshandelt oder durch die Tat oder eine während der Tat begangene Handlung wenigstens leichtfertig in die Gefahr des Todes oder einer schweren

Gesundheitsschädigung bringt,

3. der Täter das Opfer durch das vollständige oder teilweise Vorenthalten der für die Tätigkeit des Opfers üblichen Gegenleistung in wirtschaftliche Not bringt oder eine bereits vorhandene wirtschaftliche Not erheblich vergrößert oder

4. der Täter als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder auf Geldstrafe zu erkennen, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.

(5) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

2. l'autore del reato abbia fisicamente maltrattato la vittima ovvero, attraverso la commissione del reato o il compimento di atti illeciti almeno con negligenza abbia messo in pericolo di morte la vittima o abbia causato gravi danni alla salute,

3. l'autore del reato determini una difficoltà economica alla vittima a causa della totale o parziale mancanza di corrispettivo per le prestazioni lavorative offerte o arreca alla vittima una privazione economica totale o parziale o aumenti notevolmente una difficoltà economica già esistente ovvero

4. l'autore del reato agisca come membro di un gruppo criminale, che è dedito in modo continuato alla commissione di tali reati.

(3) Il tentativo è punibile.

(4) Nei casi di minore gravità di cui al comma 1, si applica la pena detentiva fino a due anni o la multa,

<p>einer Tat nach Absatz 1 Nummer 1 Vorschub leistet durch die</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vermittlung einer ausbeuterischen Beschäftigung (§ 232 Absatz 1 Satz 2),</li> <li>2. Vermietung von Geschäftsräumen oder</li> <li>3. Vermietung von Räumen zum Wohnen an die auszubeutende Person.</li> </ol> <p>Satz 1 gilt nicht, wenn die Tat bereits nach anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.</p>	<p>nei casi di minore gravità di cui al comma 2 si applica la pena detentiva da tre mesi a cinque anni.</p> <p>(5) È punito con la pena detentiva fino a due anni o con la multa, chiunque favorisca la commissione del reato di cui al comma 1, n. 1 attraverso</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'attività di intermediazione di un'attività lavorativa (§ 232, co. 1, cpv. 2),</li> <li>2. la locazione di stanze dove alloggiare la persona sfruttata.</li> </ol> <p>Il cpv. 1 non si applica, qualora il reato sia punito da altre norme che prevedono pene più gravi.</p>
<p><b>§ 233a Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung.</b></p> <p>(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer eine andere Person einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt und sie in dieser Lage ausbeutet</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bei der Ausübung der</li> </ol>	<p><b>§ 233a Sfruttamento a seguito di sequestro di persona.</b></p> <p>(1) È punito con la pena da sei mesi a dieci anni, chiunque imprigioni un'altra persona o in un altro modo ne privi la libertà e in questo modo la sfrutti</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per l'esercizio della prostituzione,</li> </ol>

<p>Prostitution,</p> <p>2. durch eine Beschäftigung nach § 232 Absatz 1 Satz 2,</p> <p>3. bei der Ausübung der Bettelei oder</p> <p>4. bei der Begehung von mit Strafe bedrohten Handlungen durch diese Person.</p> <p>(2) Der Versuch ist strafbar.</p> <p>(3) In den Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen, wenn einer der in § 233 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 bezeichneten Umstände vorliegt.</p> <p>(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 3 auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu erkennen.</p>	<p>2. attraverso un'attività lavorativa di cui al § 232, co. 1, cpv. 2,</p> <p>3. per l'esercizio dell'accattonaggio ovvero</p> <p>4. per la commissione di atti penalmente rilevanti attraverso tale persona.</p> <p>(2) Il tentativo è punibile.</p> <p>(3) Nei casi previsti dal co. 1 si applica la pena da uno a dieci anni, qualora sussistano le circostanze descritte dal § 233, co. 2, n. 1.</p> <p>(4) Nei casi di minore gravità di cui al comma 1 si applica la pena detentiva da tre mesi a cinque anni e nei casi di minore gravità di cui al comma 3 si applica la pena detentiva da sei mesi a dieci anni.</p>
---	--